



# **FORMAZIONE COORDINATORI SICUREZZA**

**DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N° 81**

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N° 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA**

## **TITOLO IV**

## **CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

### **CAPO 1°**

**con indicazioni sulle parti modificate o integrate dal D.Lgs. n° 106 del 3.8.2009**

Elaborato Utilizzato per Corso **AGGIORNAMENTO COORDINATORI** (40 ore)


2011 Seravezza Querceta

# La Legislazione in materia di Prevenzione Infortuni e Igiene del Lavoro:

## PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- DPR 547 del **1955** (Norme generali prevenzione infortuni)
- DPR 303 del **1956** (Norme generali igiene del lavoro)
- DPR 164 del **1956** (Normativa tecnica settore costruzioni)
- D.Lgs 277 del **1991** (Misure di protezione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici)
- D.Lgs 626 del **1994** e s.m.i. (Misure per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro)
- D.Lgs 494 del **1996** e s.m.i. (D.Lgs 528/99) (Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili)
- D.Lgs 195 del **2003** → Integrazione D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs 626/94)
- D.Lgs 81 del **2008** (Testo Unico Sicurezza) (Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro)
- D.Lgs 106/**2009** (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 81/08)

**Evoluzione normativa:  
si considerano i processi produttivi**





# Aggiornamenti D.Lgs. 81/2008

## NOTE ALLA VERSIONE “MARZO 2011”

Inserite le proroghe dei termini all’art. 3 commi 2 e 3-bis previste, rispettivamente, dall’art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, e dall’art. 1 del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con la predetta legge del 26 febbraio 2011 n. 10 pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011;

Corrette le note all’ALLEGATO XXXVI, lettera B, tabella 2: ripristinati i caratteri apice e pedice;

## NOTE ALLA VERSIONE “SETTEMBRE 2010”

Inserite le integrazioni normative previste dall’articolo 5 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, riguardo la tessera identificativa di cui agli artt. 18 comma 1 lett. u) e 21 comma 1 lett. c). Tale integrazione normativa interessa, altresì, gli artt. 20 comma 3 e 26 comma 8.

In questa versione:

- è stato corretto l’all. 3A: eliminata la firma del datore di lavoro nella “Cartella sanitaria e di rischio”;
- sono state inserite delle note personali alla “Conservazione della cartella sanitaria e di rischio” di cui all’all. 3A.

## NOTE ALLA VERSIONE “AGOSTO 2010”

Inserite le modifiche legislative introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato sul S.O. n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31/05/2010, agli artt. 3, 9, 28 e 29 convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122

pubblicato sul S.O. n. 174/L alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010.

Inserita nota personale all’art. 34 comma 3





# Aggiornamenti D.Lgs. 81/2008

## NOTE ALLA VERSIONE “MARZO 2010”

Inserita la modifica legislativa all’art. 3 comma 2 apportata dall’art. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39 alla G.U. n. 48 del 28 Febbraio 2010. In questa versione sono stati corretti i seguenti errori:

- corretto l’art. 87 comma 3 lettera a) inserito il punto 2.10; - inserito commento personale all’art.87, comma 6;
  - corrette le sanzioni a margine degli articoli 63, 93, comma 2, 100, comma 6-bis, 140, comma 6, 175 commi 1 e 3, 239 comma 2 (sanzione per il preposto), Art. 273, comma 2;
  - cambiata colorazione agli articoli 238 comma 2 (sanzione amministrativa), 276 comma 2, punto 2.10
- Allegato V parte II, punto 5.6.1 dell’Allegato V parte II

## NOTE ALLA VERSIONE “FEBBRAIO 2010”

In questa versione sono stati corretti i seguenti errori:

- corretto il comma 7 dell’art. 37: eliminate le parole “e in azienda”;
- corretto l’art. 71 comma 11; - inserita nota personale all’art. 79 comma 2-bis;
- corretti i soggetti responsabili delle sanzioni all’Art. 90 commi 7 e 9, lett. c);
- corretto riferimento dell’articolo sanzionatorio della violazione dell’articolo 100 comma 4;
- corretto l’articolo 105; - corretto articolo 118 comma 1 (eliminata la frase “eseguiti senza l’impiego di escavatori meccanici”, come previsto dall’art. 74 del d.lgs. 106/09);
- corretto il quadro sanzionatorio dell’art. 138 commi 3 e 4 a carico dei datori di lavoro e i dirigenti;
- corretto l’articolo 306 e inserita la relativa nota personale.

## NOTE ALLA VERSIONE “OTTOBRE 2009”

In questa versione sono state inserite le note ufficiali al D.Lgs. 05 agosto 2009 n. 106, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29/09/2009.

Inoltre, sono stati ripristinati i collegamenti ipertestuali non funzionanti nella precedente versione e sono stati corretti seguenti errori:

- corretta sanzione all’art. 26 comma 3 e inserita nota personale interpretativa;
- eliminati i commi 6 e 7 all’art.118 inseriti erroneamente;
- inserita sanzione all’art. 131 comma 6; - inserita lettera e) al comma 5 dell’art. 271

# SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TITOLI

## D.Lgs. 81/2008

**TITOLO II**  
LUOGHI DI LAVORO

**TITOLO III**  
USO DELLE ATTREZZATURE DI  
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE

**TITOLO IV**  
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

**TITOLO XIII**  
NORME TRANSITORIE E FINALI

**TITOLO V**  
SEGNALETICA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO

**TITOLO XII**  
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E  
DI PROCEDURA PENALE

**TITOLO I**  
PRINCIPI COMUNI

**TITOLO VI**  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI  
CARICHI

**TITOLO XI**  
PROTEZIONE DA ATMOSFERE  
ESPLOSIVE

**TITOLO VII**  
ATTREZZATURE MUNITE DI  
VIDEOTERMINALI

**TITOLO X**  
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

**TITOLO IX**  
SOSTANZE PERICOLOSE

**TITOLO VIII**  
AGENTI FISICI

# SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ALLEGATI

## TITOLO IV CANTIERI TEMPORAN EI O MOBILI

**CAPO I**  
MISURE PER LA  
SALUTE E  
SICUREZZA NEI  
CANTIERI  
TEMPORANEI O  
MOBILI  
ALLEGATO X

**CAPO II**  
NORME PER LA  
PREVENZIONE  
DEGLI  
INFORTUNI SUL  
LAVORO NELLE  
COSTRUZIONI E  
NEI LAVORI IN  
QUOTA

**SEZIONE II**  
DISPOSIZIONI DI  
CARATTERE  
GENERALE

**SEZIONE IV**  
PONTEGGI E  
IMPALCATURE  
IN  
LEGNAME

**SEZIONE V**  
PONTEGGI FISSI

**ALLEGATO X**  
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)

**ALLEGATO XI**  
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1

**ALLEGATO XII**  
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 99

**ALLEGATO XIII**  
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE  
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI  
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

**ALLEGATO XIV**  
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

**ALLEGATO XV**  
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

**ALLEGATO XVI**  
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA

**ALLEGATO XVII**  
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

**ALLEGATO XVIII**  
VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

**ALLEGATO XIX**  
VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

**ALLEGATO XX**  
A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI  
B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE

**ALLEGATO XXI**  
ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA

**ALLEGATO XVIII**  
VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

**ALLEGATO XXI**  
ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA

**ALLEGATO XXII**  
CONTENUTI MINIMI DEL P.I.M.U.S.

**ALLEGATO XXIII**  
DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE

# Titolo IV

## CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)



## Art. 88 Campo di applicazione

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

- Le disposizioni del presente capo non si applicano:
  - a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
  - b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
  - c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
  - d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;



## Art. 88 Campo di applicazione

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

- Le disposizioni del presente capo non si applicano:

.....

- e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- f) ai lavori svolti in mare;
- g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
- g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento e alle attività di cui al D.Lgs. 272/99 (operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale) che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ALL. X*

# **Soggetti della Sicurezza individuati da norme di settore (definizioni partecipanti alla sicurezza nei cantieri)**

## **Titolo IV**

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

*IL COMMITTENTE*

*IL RESPONSABILE DEI LAVORI*

*IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE*

*IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI*

*DATORE DI LAVORO, DIRIGENTE, PREPOSTO, RSPP, RLS*


## Art. 89 Definizioni

### Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

***Chi è il committente?*** il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

***Chi è il responsabile dei lavori?*** ~~soggetto che può essere incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto.~~

Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;



## **Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**

### **Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)**

#### ***Gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori***

*1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:*

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;*
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.*

*Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, in ognuno dei seguenti casi:*

- a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;*
- b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'Allegato XI.*



## **Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**

**Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)**

### ***Gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori***

*Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti (art. 98). .*

*Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.*

*Il committente o il responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII;*



## Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

**Titolo IV** D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

### ***Gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori***

*Il committente o il responsabile dei lavori chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili, tramite il documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.*



*Il committente deve trasmettere all'Ufficio Tecnico Comunale, prima dell'inizio dei lavori oggetto del Permesso di Costruire o all'atto della presentazione della Denuncia di Inizio Attività (DIA) (o SCIA), il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori ed il suddetto certificato di regolarità contributiva.*

## Art. 90 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti professionali di coordinatore (art. 98), ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, il coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento o del fascicolo, quando previsti, oppure in assenza di notifica preliminare, quando prevista, *oppure in assenza di DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi*, **è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo**. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza alla amministrazione concedente.

*La disposizione di cui al comma 3 (nomina del coordinatore per la progettazione) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.*

## Art. 89 Definizioni

### Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

#### **Chi è il coordinatore per la progettazione?**

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del presente Capo.

#### **Chi è il coordinatore per l'esecuzione dei lavori?**

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori è il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del presente Capo, che non può essere il datore di lavoro delle imprese *affidatarie* ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;





## Art. 89 Definizioni

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

- a) **cantiere temporaneo o mobile**, di seguito denominato «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.
- .....
- d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- .....
- g) **uomini-giorno**: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) **piano operativo di sicurezza (POS)**: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

## TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

# ALLEGATO X

### **Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile (art.89 comma 1, lettera a)**

I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

## Art. 89 Definizioni

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

*i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.*

*Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione*

*i-bis) **Impresa esecutrice**: Impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.*

*1) **idoneità tecnico-professionale**: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.*

## Art. 91 Obblighi del coordinatore per la progettazione

### Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;

b) predispone un fascicolo *adattato alle caratteristiche dell'opera*, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera "a" del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

*b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1.*

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

## Art. 92 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

### Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
  - a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento *ove previsto* e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  - b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  - c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

## Art. 92 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

### Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, *96 e 97 comma 1* e alle prescrizioni del piano di sicurezza *ove previsto*, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda U.S.L. e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

## Art. 93 Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

## Art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

1. Il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere "a", "b", "c" "d" ed "e".

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza

## Art. 95 Misure generali di tutela

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela e curano, ....in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate .....
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro (accessi, vie di circolazione etc)
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico *degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro* degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti .....
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito ...
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e *il coordinamento* tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.



## **Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**

### **Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)**

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
  - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
  - b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
  - c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
  - d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  - e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  - f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
  - g) redigono il piano operativo di sicurezza (*POS*)

## **Art. 96 Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

- 1-bis. Il POS non deve essere redatto in caso di mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del presente decreto (cooperazione tra datori di lavoro ..)*
- 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del PSC nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alla valutazione dei rischi, all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, (cooperazione tra Datori di lavoro) e all'articolo 29, comma 3 (rielaborazione della valutazione dei rischi).*

## Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

### Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria *verifica le condizioni di sicurezza* dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. *Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:*
  - a) *coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 (misure di tutela e obblighi di datori di lavoro, dirigenti e dei preposti);*
  - b) *verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.*


## **Art. 97 Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria**

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

*3 bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV (stima dei costi per la sicurezza) siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.*

*3 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione*

## Artt. 90-91-92-93-94 Obblighi dei soggetti coinvolti



*Let's take a coffee break!!*



# Art. 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, ....., ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, ....., nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, ....., ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, ....., nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

# Art. 98 Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

## Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, *con verifica dell'apprendimento finale*, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.
3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.
4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.
5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.



## **Art. 99 Notifica preliminare**

### **Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)**

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri con più imprese esecutrici
- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera "a" per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

# Contenuto della notifica preliminare

1. Data della comunicazione.
  2. Indirizzo del cantiere.
  3. Committente: (i) nome (i) cognome, codice fiscale, indirizzo (i).
  4. Natura dell'opera.
  5. Responsabile (i) dei lavori: (nome (i), cognome, codice fiscale e indirizzo (i)).
  6. Coordinatore (i) per la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera: nome (i), cognome, codice fiscale e indirizzo (i)).
  7. Coordinatore (i) per la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera: nome (i), cognome, codice fiscale e indirizzo (i)).
  8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
  9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
  10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
  11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
  12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate
  13. Ammontare complessivo presunto dei lavori
- Solo per la regione Toscana:*
- 14. Avvenuta redazione del piano di sicurezza e coordinamento
  - 15. Rispetto di quanto previsto nella L.R. n° 64 del 23.12.2003

## Art. 100 Piano di sicurezza e di coordinamento

## Art. 101 Obblighi di trasmissione

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

.....

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata e' necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio *o per garantire la continuità condizione di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.*

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori *l'impresa affidataria* trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. *Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.*

# **Art. 102 Consultazione dei Rappresentanti per la Sicurezza**

## **Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)**

1. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

## **Art. 104 Modalità attuative di particolari obblighi**

### **Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)**

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori e' inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, e' sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera "b".

# SANZIONI

**SONO NOTEVOLMENTE DIMINUITE!!!**

**Con il D.Lgs. 106/09 rispetto al D.Lgs. 81/08**

**Particolare rilievo è dato al POS in presenza di rischi particolari o redatto ed assente di contenuti stabiliti dall'allegato XV;**

**Sembrerebbero scomparse le sanzioni a carico dei lavoratori.**

## **Art. 157 SANZIONI per i committenti e i responsabili dei lavori**

**Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)**

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6400 euro per la violazione degli articoli 90 commi 3, 4 e 5;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4800 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6 bis;
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1800 euro per la violazione dell'articolo 90 commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, lettera d.

## **Art. 158 SANZIONI per i coordinatori**

**Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)**

**IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2500 a 6400 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.**

**IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE dei lavori e' punito:**

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2500 a 6400 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2.
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1000 a 4800 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d);



## **Art. 159 SANZIONI per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti**

**Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)**

Il Datore di Lavoro e il Dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;
- c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

## **Art. 159 SANZIONI per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti**

**Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)**

Il Preposto e' punito nei limiti dell'attività alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

- a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.

## **Art. 160 SANZIONI per i lavoratori**

**Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)**

**I LAVORATORI AUTONOMI sono puniti:**

- a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94.

**I LAVORATORI sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124,138, commi 3 e 4, 152, comma 2.**

## TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

DAL CODICE CIVILE

### ■ **ART. 230 BIS: IMPRESA FAMILIARE:**

**SALVO CHE SIA CONFIGURABILE UN DIVERSO RAPPORTO IL FAMILIARE CHE PRESTA IN MODO CONTINUATIVO LA SUA ATTIVITA' DI LAVORO NELLA FAMIGLIA O NELL'IMPRESA FAMILIARE HA DIRITTO AL MANTENIMENTO SECONDO LA CONDIZIONE PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA E PARTECIPA AGLI UTILI DELL'IMPRESA ED AI BENI ACQUISTATI .....**

**.....AI FINI DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA SI INTENDE COME FAMILIARE IL CONIUGE, I PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO, GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO; PER IMPRESA FAMILIARE QUELLA CUI COLLABORANO IL CONIUGE, I PARENTI ENTRO IL TERZO GRADO E GLI AFFINI ENTRO IL SECONDO.**

## Allegato XVII

# VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

1. Ai fini della **verifica dell'idoneità tecnico –professionale, le imprese dovranno esibire** al committente o al responsabile dei lavori almeno:
  - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
  - b) documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
  - c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisoriale
  - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
  - e) nomina del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione), degli incaricati della attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente (quando necessario)

## Allegato XVII

# VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

1. Ai fini della **verifica dell'idoneità tecnico –professionale, le imprese dovranno esibire** al committente o al responsabile dei lavori almeno:

.....

- f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
- i) DURC (documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007)
- l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo.

## Allegato XVII

# VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Titolo IV D.Lgs 81/08 (ex D.Lgs. 494/96)

2. **I lavoratori autonomi** dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) DURC (documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007).


3. In caso di **sub-appalto** il datore di lavoro committente verifica l'**idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori** con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

## **ALLEGATO XI: ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI**

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori subacquei con respiratori.
8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.



## Organismi Paritetici (Art.2):



organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

### **Art. 51 (Organismi paritetici)** (rif.: art. 20 d.lgs. n. 626/1994)

Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

# Organismi Paritetici:



## Art. 51 (Organismi paritetici) (rif.: art. 20 d.lgs. n. 626/1994)

Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, ....., su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;

Gli organismi paritetici, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato regionale di coordinamento una relazione annuale sull'attività svolta.

Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei RLST. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.



# *Il cantiere edile.*

Una panoramica fotografica















# Comportamenti errati

## Comportamenti a rischio

**“faccio così perché a me non succederà mai nulla!”**



# Comportamenti errati

## Comportamenti a rischio

**“ I’ho fatto mille volte e non è mai successo nulla di grave!!”**



# Comportamenti errati



**•215 VITTIME NEL 2003**

**Morti sul  
lavoro in  
Edilizia**

**•231 VITTIME NEL 2004**

**•191 VITTIME NEL 2005**

**•258 VITTIME NEL 2006**

**•235 VITTIME NEL 2007**

**•184 VITTIME NEL 2008**

**•168 VITTIME NEL 2009**

**•165 VITTIME NEL 2010**

**•QUANTE NEL 2011?**

**121 VITTIME il 02/11/11**

Decreto

81/2008

**GRAZIE  
PER  
L'ATTENZIONE**

